

LEGGE 15 febbraio 1996 n. 66
Norme contro la violenza sessuale

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1996 n. 42)

Art. 1.

1. Il capo I del Titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

Art. 2.

1. Nella Sezione II del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.

Repressione della violenza sessuale

Legge 15 febbraio 1996, n° 66

“Norme contro la violenza sessuale”

- “Trasloco” della fattispecie della violenza sessuale dal Titolo dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume al Titolo dei delitti contro la persona
- Unificazione della fattispecie della violenza carnale e degli atti di libidine violenta nella sola fattispecie di “violenza sessuale”

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale é inserito il seguente:

"Art.609-bis (violenza sessuale). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali é punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
 2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
- Nei casi di minore gravità la pena é diminuita in misura non eccedente i due terzi".

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, é inserito il seguente:

"Art. 609-ter (circostanze aggravanti). - La pena é della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609bis sono commessi:

1. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2. con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3. da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4. su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena é della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto é commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci".

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 609-quater (atti sessuali con minorenni). - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1. non ha compiuto gli anni quattordici;
2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci".

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 690-quinquies (corruzione di minorenni). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 609-sexies (ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa".

Art. 8.

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 609-sexies (ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa".

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 609-septies (querela di parte). - I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1. se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
2. se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
3. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4. se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5. se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma".

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 609-septies del codice penale, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

" Art. 609-octies (violenza sessuale di gruppo). - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e del terzo comma dell'articolo 112".

Art. 3 (609 – bis)

- Chiunque, con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto
traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona

La giurisprudenza si è, nel tempo, variamente espressa sul concetto di violenza, passando da **interpretazioni ottocentesche** (*perché si verifichi il delitto fa d'uopo che l'agente passivo del reato di violenza carnale opponga viva, costante, tenace resistenza; non basta la semplice riluttanza, una fiacca opposizione, figlia dell'ultimo pudore che sfuma, quale ogni femmina vergine oppone al maschio*)

ad interpretazioni **solo cronologicamente a noi più vicine**: *nella violenza reale esercitata su persona ben determinata a resistere con tutti i mezzi consentiti dalle sue condizioni fisiche o psichiche, e non nella sola violenza necessaria a vincere la difesa naturale opposta per istinto, se pur non simulata per disegno.* **1949**

escludendosi la violenza *“nel caso in cui la vittima, dopo aver opposto resistenza alla violenza usata dal soggetto attivo, lasciandosi infine travolgere dall’amore e dall’eccitazione dei sensi, si sia abbandonata all’amplesso”* **1954**

fino a giungere ad un concetto di violenza “*che deve essere tale da vincere la resistenza della vittima*”, **affermandosi che sussiste violenza quando la persona offesa** “*si sia concessa solo per porre termine ad una situazione per lei angosciata e insopportabile, poiché tale tipo di consenso non è libero consenso, bensì consenso coatto*”, che “*non è necessario che la violenza, fisica o morale, si protragga fino al momento della consumazione del rapporto sessuale, né occorre una totale eliminazione della capacità di resistenza del soggetto passivo. E’ invece sufficiente la coartazione della volontà e la sussistenza di un nesso causale tra tale condizione e la violenza o minaccia posta in essere dall’agente, ancorché in un momento anteriore al congiungimento carnale*”.**1999**

giungere ad affermare che *“la violenza richiesta per la integrazione del reato non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo”*. **2004**

Art.4 (609 – ter)

Circostanze aggravanti

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
- La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci

Art. 5 (609- quater)

Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609 – bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest' ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

...

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Libertà sessuale del minore



■ POSITIVO

diritto alla libera
esplicazione delle
proprie facoltà e
libertà sessuali

■ NEGATIVO

diritto di pretendere
che nessuno
aggredisca il
proprio corpo per
farne oggetto di
manifestazioni di
violenza

Una parte della dottrina la
circoscrive riduttivamente alla
sola dimensione negativa, cioè il
diritto del minore di essere
protetto da forme di aggressione
alla sua personalità sessuale.

In questa prospettiva il bene
protetto si identifica con il
contenuto minimale della libertà
sessuale, rappresentato dalla
integrità sessuale del soggetto
minore.

Garanzia della intangibilità sessuale del minore


E' irrilevante il consenso al compimento di un atto sessuale espresso da un minore di anni quattordici, precludendo qualsiasi indagine diretta a verificare se questi sia, in concreto, capace di autodeterminarsi nella sfera dei rapporti sessuali.

Il bene giuridico protetto sembra essere diverso dalla libertà sessuale, consistendo nella integrità psico – fisica del minore con riferimento alla sfera sessuale, nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualità.

Al compimento del 14° anno il soggetto esce dalla sfera di intangibilità sessuale e diviene titolare, in positivo, di un diritto alla libertà sessuale che merita di essere tutelata nel suo riflesso negativo, ossia nel diritto di pretendere che altri non violino la propria libertà con atti sessuali indesiderati.

Volontà negativa

- Viene in considerazione come aggravante dei fatti di violenza ex art. 609 – ter



- Intangibilità sessuale del minore

Apertura al dispiegarsi dell'esercizio della libertà sessuale del minore




**Art. 609 quater, che consente atti
sessuali fra minorenni consenzienti
e quasi coetanei**

**Riconosce indirettamente una
qualche forma di libertà di
autodeterminazione sessuale nei
minori, anche se in una categoria
ristretta di essi**

Scalarità di protezione nelle tre differenti fasce d'età, funzionale al corretto sviluppo della personalità sessuale in via di formazione, l'offesa della quale potrebbe compromettere un domani le capacità di consapevole autodeterminazione nelle scelte sessuali, di consapevole acquisizione della identità sessuale, di sviluppo delle inclinazioni sessuali.



Vale a dire i contenuti positivi della sessualità



Minore di anni 10: aggravante che si spiega alla luce di un maggior disvalore della condotta

Minore di anni quattordici: non è riconosciuto, in positivo, un diritto alla libera esplicitazione delle proprie qualità e facoltà sessuali.

Minore di anni 16: progressiva acquisizione della facoltà di autodeterminarsi in ordine alle scelte sessuali

Art.9 (609 – octies)

- La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 – bis. Chiunque commette atti di violenza di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Tipologia più grave di reato

- La pluralità delle persone riunite
- Progettualità spiccata di violenza, vincolo di alleanza dei correi, che spesso, prima ancora che l'atto sessuale, perseguono un culto della violenza.

Art.8 (609 – septies)

- I delitti previsti dagli artt. 609 – bis, 609 – ter e 609 – quater sono punibili a querela della persona offesa.
- Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile.

- Si procede d'ufficio:
- se il fatto di cui all'articolo 609 – bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 18;
- se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si debba procedere di ufficio;
- Se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609 – quater, ultimo comma.


Accertamenti medico legali

- Nei casi di accertamento autoptico in cui vi sia il sospetto di violenza sessuale procediamo secondo le linee operative espresse dalla raccomandazione n. R(99)3 del Consiglio di Europa relativa alla armonizzazione delle regole in materia di autopsia medico – legale che, in tali casi, prevede il prelievo “in unico blocco” dei genitali interni con i genitali esterni e la regione anale.

- La complessità dei casi di violenza sessuale impone in sequenza non derogabile a) la **documentazione** (descrizione, riproduzione iconografica) della evidenza biologica ed, eventualmente, laboratoristica e b) la **interpretazione** dei dati e dei rilievi tecnici in rapporto alle circostanze ed ai fatti peculiari del caso.

Esame fisico completo

Tipo, sede e numero delle lesioni




- Una review di studi su bambini che avevano subito violenza sessuale ha mostrato come nel 73% delle bambine e nell'82% dei bambini l'esame obiettivo genitale fosse normale; dato, questo ben noto nella letteratura specializzata in materia ove, già anni orsono, si segnalava come una “evidenza obiettiva” della violenza sessuale fosse presente solo nel 23% dei casi in cui vi era stata, successivamente, certezza processuale della sua avvenuta perpetrazione.












Eventuali particolari







- La difficoltà nella rilevazione dei segni della violenza sessuale è, d'altro canto, legata anche ai tempi di effettuazione dell'esame fisico, posto che un approccio precoce alla vittima è fondamentale anche per la documentazione delle eventuali lesioni e per l'ottenimento di campioni e di reperti significativi per successive indagini.
- E', comunque, ben noto come il tempo intercorso fra l'episodio della violenza e l'esame fisico della vittima sia inversamente correlato con la possibilità di evidenziare e reperire i segni della violenza a livello degli organi genitali e della regione anale.




Esame regione genitale femminile

Ispezione

Esame regione genitale femminile ¶

- Ispezione ¶



● +Grandi labbra.....→ :¶

¶

● +Piccole labbra.....:¶

¶

● +Forchetta.....→ :¶


¶

● +Imene.....→ :¶

¶

¶

Osservazione con speculum ¶



() +Sì ¶

() +No ¶



AUTO

SETTC


SALM


OBITC



AUT
S
S
OBITO








Esame con metodica di Dellepiane

- La nostra esperienza è focalizzata sull'utilizzo della metodica di Dellepiane: si introduce in vagina di un catetere di Foley una delle cui vie viene riempita con blue di metilene; a questo punto si esegue una leggera trazione verso l'esterno al fine di distendere la membrana imenale. Si ottiene così la visualizzazione dei vari tratti della membrana stessa per contrasto.
- Tale metodica consente di mettere in evidenza le differenze fra incisure di natura congenita e quelle di natura traumatica: le prime non raggiungono la base di impianto della membrana, presentano un angolo di fondo arrotondato e margini sottili come gli altri tratti della membrana imenale; le incisure traumatiche presentano margini ispessiti (cicatriziali), angolo di fondo acuto il cui apice raggiunge, in genere, la base d'impianto della membrana.
- La natura cicatriziale dei margini della incisura imenale può essere confermata dalla negatività del test di Schiller, che utilizza una soluzione iodo – iodurata, evidenziata, preferibilmente tramite visione colposcopica.










- **Localizzazione dei reperti più significativi a fini forensi**
- Localizzazione Numero di pazienti
- Indumenti/tessuti 54
- Vagina 11
- Vulva 5
- Ano/retto 8
- Cavità orale 2
- Liquidi biologici sul corpo 5

- **Reperti più significativi a fini forensi**
($n = 273$) Reperti n (%)
- Sangue 37 (14)
- Liquido seminale 30 (11)
- Capelli 8 (3)
- Sperma 39 (14)
- Altri: macchie di grasso, fibre o tessuti 2 (<1)









Art.16

- L'imputato per i delitti di cui agli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per la individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.